

Comunicazione del 30 giugno 2016 – Quesiti in materia di segnalazioni statistiche di vigilanza sui servizi di investimento.

Da parte di banche e SIM sono pervenute talune richieste di chiarimento in merito alle corrette modalità di segnalazione delle voci relative ai servizi d'investimento di cui, rispettivamente, alla Sottosezione II.2 “Altri dati statistici – Servizi di investimento” della Circolare n. 272 “Matrice dei conti” e alle Sottosezione I.5 “Dati patrimoniali – Valori di terzi” e Sezione IV “Segnalazioni sui servizi di investimento” (¹) della Circolare n. 148 “Manuale delle Segnalazioni Statistiche e di Vigilanza per gli Intermediari del Mercato Mobiliare”.

Al riguardo si forniscono, di seguito, i chiarimenti richiesti:

A. “Strumenti finanziari della clientela” (Voce 41419 della matrice dei conti e delle segnalazioni delle SIM)

Domanda A.1: È stato chiesto di conoscere se debbano essere segnalati anche gli strumenti finanziari della clientela rientranti nell'attività di gestione di portafogli (voce 41402).

Risposta: Al fine di evitare duplicazioni, si precisa che gli strumenti finanziari della clientela rientranti nell'attività di gestione di portafogli, segnalati nella voce 41402, non devono formare oggetto di rilevazione nella voce 41419.

Domanda A.2: È stato chiesto di conoscere come debbano essere segnalati i *covered warrant* e i *certificates* detenuti dalla clientela.

Risposta: Poiché si ha l'esigenza di conoscere il codice ISIN di tutti i *covered warrant* e *certificates* detenuti dalla clientela, si fa presente che tali strumenti finanziari ai fini della compilazione della voce 41419 vanno, convenzionalmente, segnalati nelle sottovoci 41419.06 “Strumenti finanziari della clientela - Titoli di capitale e quote di OICR: quantità” e 41419.10 “Strumenti finanziari della clientela - Titoli di debito, di capitale e quote di OICR: fair value”.

Domanda A.3: È stato chiesto di conoscere se nella sottovoce 41419.10 “Strumenti finanziari della clientela: Titoli di debito, di capitale e quote di OICR: fair value” debbano formare oggetto di segnalazione anche gli strumenti finanziari per i quali non è disponibile una quotazione di mercato.

Risposta: Si fa presente che gli strumenti finanziari per i quali non è disponibile una quotazione di mercato vanno segnalati nella sottovoce 41419.10 al fair value, per la cui determinazione saranno adottati i metodi di valutazione utilizzati internamente dagli intermediari.

Domanda A.4: In merito all'attributo informativo “Servizio di consulenza” è stato chiesto di conoscere se debba essere segnalato anche nel caso di strumenti finanziari detenuti dalla clientela per i quali l'intermediario segnalante non ha prestato al cliente alcun servizio di consulenza.

Risposta: Si precisa che vanno segnalati con il codice 1 dell'attributo informativo “Servizio di consulenza” gli strumenti finanziari detenuti dai clienti a seguito di specifiche operazioni per le quali l'intermediario ha prestato il servizio di consulenza; con il codice 2 gli strumenti finanziari per i quali non è stato effettivamente prestato il servizio di consulenza; con il codice 7 vanno segnalati casi residuali quali, a titolo esemplificativo, strumenti finanziari trasferiti da altro intermediario.

¹ Sezione III per la parte consolidata.

Domanda A.5: Con riferimento alle quote di OICR emesse da fondi comuni gestiti da SGR appartenenti al medesimo gruppo dell'intermediario segnalante è stato chiesto di conoscere le corrette modalità di segnalazione dell'attributo informativo "Rapporti con emittente".

Risposta: Si precisa che i titoli in questione vanno rilevati in base all'attributo informativo "Rapporti con emittente" con il codice 05 "Altro soggetto appartenente al gruppo".

Domanda A.6: Con riferimento ai titoli emessi dall'ente segnalante è stato chiesto di conoscere le corrette modalità di segnalazione dell'attributo informativo "Rapporti con emittente".

Risposta: Si fa presente che i titoli in questione vanno rilevati in base all'attributo informativo "Rapporti con emittente", convenzionalmente, con il codice 01 "Società o ente controllante".

B. "Strumenti finanziari di terzi" (Voce 44070 delle segnalazioni delle SIM)

Domanda B.1: Talune SIM hanno chiesto di conoscere se nella voce 44070 "Strumenti finanziari di terzi" debbano essere segnalati: a) i soli strumenti finanziari connessi con le gestioni di portafogli proprie, oppure anche quelli riferiti alle gestioni di portafogli delegate da terzi; b) pure gli strumenti finanziari di terzi con i quali non si hanno in essere contratti di custodia/deposito titoli.

Risposta: Relativamente al quesito sub a) si precisa che la SIM che gestisce i portafogli rileva nella voce 44070 solo gli strumenti finanziari relativi alle gestioni proprie non delegate da terzi. Nel caso di gestioni di portafogli delegate da terzi, i relativi strumenti finanziari vanno segnalati nella voce 44070 dalla SIM delegante.

Con riferimento al quesito sub b) si fa presente che nella voce 44070 formano oggetto di segnalazione tutti gli strumenti finanziari di terzi, ivi inclusi quelli di soggetti con i quali la SIM non ha in essere un contratto di custodia/deposito.

C. "Attività di gestione di portafogli" (voce 41402 della matrice dei conti e delle segnalazioni delle SIM)

Domanda C.1: È stato chiesto di conoscere se nella voce 41402 "Attività di gestione di portafogli" debbano formare oggetto di segnalazione anche i titoli che il cliente, in qualità di prestatario, riceve in operazioni di prestito titoli. Inoltre, è stato chiesto di conoscere come vadano segnalati tali titoli qualora siano successivamente venduti dal cliente.

Risposta: Ai fini della matrice dei conti delle banche si precisa che nella voce 41402 non formano oggetto di segnalazione i titoli ricevuti dal cliente prestatario in operazioni di prestito titoli, coerentemente con quanto previsto dalle "Avvertenze generali", Parte C "Dati statistici – Regole riguardanti particolari sottosezioni informative o voci", paragrafo 5.3 "Servizi di investimento – Attività di gestione di portafogli".

Qualora tali titoli siano venduti dal cliente prestatario si fa presente che:

- a) la liquidità incassata va rilevata nelle sottovoci 41402.27 "Liquidità: altro" o 41402.33 "Liquidità: investita presso la banca segnalante" per le gestioni proprie e nelle sottovoci 41402.65 "Liquidità: investita presso la banca segnalante" o 41402.70 "Liquidità: altro" per le gestioni delegate da terzi;
- b) il debito connesso con l'impegno a restituire i titoli venduti alla controparte prestatrice va segnalato, sia per le gestioni proprie che per quelle delegate da terzi, rispettivamente nelle sottovoci 41402.10 e 41402.42 "Patrimonio gestito", in riduzione del patrimonio gestito.

Alla chiusura dell'operazione:

- 1) la liquidità in uscita va rilevata in riduzione delle sottovoci 41402.27 “Liquidità: altro” o 41402.33 “Liquidità: investita presso la banca segnalante”, per le gestioni proprie e delle sottovoci 41402.65 “Liquidità: investita presso la banca segnalante” o 41402.70 “Liquidità: altro”, per le gestioni delegate da terzi;
- 2) va stornato il debito di cui al punto b) dalle sottovoci 41402.10 e 41402.42 “Patrimonio gestito”.

Ai fini delle segnalazioni statistiche di vigilanza delle SIM, coerentemente con quanto previsto dalle istruzioni di compilazione della voce 41402, si precisa che:

- nel caso di gestioni proprie, i titoli ricevuti in prestito dal cliente prestatario vanno segnalati, a seconda che la parte a pronti dell’operazione sia stata o meno regolata, nella sottovoce 41402.17 “Crediti per operazioni di pronti contro termine e assimilate” o nella sottovoce 41402.21 “Strumenti da ricevere”;
- nel caso di gestioni delegate da terzi, i titoli ricevuti in prestito dal cliente prestatario non formano oggetto di segnalazione.

Qualora i titoli siano venduti dal cliente prestatario si fa presente che:

- a) la liquidità incassata va rilevata nella sottovoce 41402.08 “Liquidità”, per le gestioni proprie, e nella sottovoce 41402.72 “Liquidità”, per le gestioni delegate da terzi;
- b) i debiti connessi con l’impegno a restituire i titoli venduti alla controparte prestatrice vanno segnalati, sia per le gestioni proprie che per quelle delegate da terzi, rispettivamente nelle sottovoci 41402.10 e 41402.42 “Patrimonio gestito”, in riduzione del patrimonio gestito;
- c) i titoli venduti, nel caso delle gestioni proprie, vanno stornati dalla sottovoce 41402.17 “Crediti per operazioni di pronti contro termine e assimilate”;
- d) l’impegno relativo all’entrata in possesso a termine dei titoli venduti va convenzionalmente rilevato nella sottovoce 41402.19 “Debiti per operazioni di pronti contro termine e assimilate”.

Alla chiusura dell’operazione:

- i) la liquidità in uscita va rilevata in riduzione della sottovoce 41402.08 “Liquidità”, per le gestioni proprie, e della sottovoce 41402.72 “Liquidità”, per le gestioni delegate da terzi;
- ii) va stornato il debito di cui al punto b) dalle sottovoci 41402.10 e 41402.42 “Patrimonio gestito”;
- iii) va stornato l’impegno di cui al punto d) dalla sottovoce 41402.19 “Debiti per operazioni di pronti contro termine e assimilate”.

Domanda C.2: Con riferimento all’attributo informativo “Categoria controparte”, da parte di talune SIM è stato chiesto di conoscere quale codice utilizzare qualora l’esecuzione di operazioni rientranti nell’attività di gestione di portafogli sia operata dalla struttura interna di negoziazione (agendo per conto proprio o per conto terzi).

Risposta: Si precisa che nel caso in esame l’attributo informativo “Categoria controparte” va segnalato con il codice 891 “Struttura di negoziazione”.

D. Attività di collocamento (voci 41403 e 41404 della matrice dei conti; voci 41420 e 45766 delle segnalazioni delle SIM)

Domanda D.1: È stato chiesto di conoscere le corrette modalità di segnalazione del collocamento di quote di OICR emesse da fondi comuni gestiti da Società di gestione appartenenti al medesimo gruppo dell’intermediario segnalante.

Risposta: Si precisa che le quote di OICR emesse da fondi comuni gestiti da Società di gestione appartenenti al medesimo gruppo dell’intermediario segnalante vanno segnalate tra le

operazioni di collocamento “Per conto di società del gruppo“. Nell’ambito del gruppo dell’intermediario segnalante, ai fini della presente segnalazione, vanno convenzionalmente ricomprese anche tutte le società di gestione e SICAV, italiane ed estere, non appartenenti al gruppo bancario dell’intermediario segnalante ma che sono “consorelle” di quest’ultimo ⁽²⁾.

Domanda D.2: È stato chiesto di conoscere se formano oggetto di segnalazione nelle voci relative all’attività di collocamento le operazioni di trasferimento, parziale o totale, delle quote di OICR detenute dalla clientela relative a fondi differenti appartenenti alla medesima SGR (c.d. *switch*).

Risposta: Al riguardo, si fa presente che le operazioni di switch vanno convenzionalmente segnalate nell’attività di ricezione e trasmissione di ordini. Tuttavia, le banche e le SIM non autorizzate all’esercizio dell’attività di ricezione e trasmissione ordini segnalano, convenzionalmente, tali operazioni nelle voci relative all’attività di collocamento, considerata la necessità di rilevare comunque tale operatività.

Domanda D.3: È stato chiesto di conoscere se i covered warrant e i certificates debbano formare oggetto di segnalazione.

Risposta: Si precisa che i *covered warrant* e i *certificates* che formano oggetto di attività di collocamento alla clientela vanno rilevati, a seconda dei casi, nelle voci 41403 “Attività di collocamento con garanzia” e 41404 “Attività di collocamento senza garanzia” della matrice dei conti delle banche, nonché nelle voci 41420 e 45766 “Attività di collocamento” delle segnalazioni statistiche di vigilanza delle SIM.

E. Succursali italiane di intermediari comunitari

Domanda E.1: Sono stati chiesti chiarimenti sulle modalità di segnalazione delle operazioni di negoziazione di strumenti finanziari effettuate da succursali italiane di intermediari comunitari con clientela residente in Italia. Si fa in particolare riferimento a: 1) operazioni eseguite dalla succursale o dalla “casa madre”; 2) operazioni in cui l’ordine per l’esecuzione è trasmesso dalla succursale o dalla “casa madre” a un soggetto terzo.

Risposta: Si fa presente che le succursali italiane di intermediari comunitari (soggetti non distinti, per la disciplina sui servizi di investimento, dalle “case madri”) che negoziano strumenti finanziari con clientela residente in Italia segnalano i relativi importi:

- nell’ambito dell’attività di esecuzione di ordini per conto terzi (voce 41401), qualora gli stessi siano eseguiti dalle case madri;
- nell’ambito dell’attività di ricezione e trasmissione di ordini (Voci 41410 della matrice dei conti e 41426 delle segnalazioni SIM), qualora le “case madri” trasmettano l’ordine per l’esecuzione ad altri intermediari.

F. Attività di negoziazione per conto proprio (voce 41400 della matrice dei conti e delle segnalazioni delle SIM)

² Si ipotizzano, a titolo di esempio, le seguenti fattispecie: a) l’intermediario segnalante è controllato da un soggetto estero che a sua volta controlla una società di gestione estera X; in tal caso, tra le operazioni di collocamento “per conto di società del gruppo”, formano oggetto di segnalazione anche le quote di OICR emesse dalla società di gestione X collocate dall’intermediario segnalante; b) l’intermediario segnalante fa parte di un conglomerato che include anche società di assicurazione che controllano la SGR italiana Z e la società di gestione estera Y. In tal caso, tra le operazioni oggetto di collocamento “per conto di società del gruppo” vanno segnalate anche le quote di OICR emesse dalla SGR Z e dalla società di gestione Y collocate dall’intermediario segnalante.

Domanda F.1: Sono stati chiesti chiarimenti circa le corrette modalità di segnalazione dell'attività di negoziazione per conto proprio realizzata "in contropartita di ordini" della clientela.

Risposta: Si precisa che, nell'ambito dell'attività di negoziazione per conto proprio, vanno segnalati: a) tra gli acquisti "in contropartita di ordini" (sottovoce 41400.16) quelli operati dall'intermediario segnalante in contropartita di ordini di vendita ricevuti dalla clientela; b) tra le vendite "in contropartita di ordini" (sottovoce 41400.18) quelle operate dall'intermediario segnalante in contropartita di ordini di acquisto ricevuti dalla clientela.

Si fa, altresì, presente che per questo tipo di operatività l'attributo informativo "Mercato di negoziazione" va segnalato, a seconda dei casi, con il codice 226 "Internalizzazione sistematica" oppure 227 "Altro".

G. "Attività di esecuzione di ordini per conto terzi" (Voce 41401 della matrice dei conti e delle segnalazioni delle SIM) e attività di ricezione e trasmissione ordini (Voce 41410 della matrice dei conti e 41426 delle segnalazioni delle SIM).

Domanda G.1: Sono stati chiesti chiarimenti in ordine alle corrette modalità di segnalazione dell'attività di esecuzione di ordini per conto terzi. In particolare è stato chiesto a quale soggetto riferire le sottovoci 41401.10 "Acquisti: da società del gruppo" e 41401.14 "Vendite: a società del gruppo".

Risposta: le sottovoci 41401.10/14 vanno segnalate quando le operazioni di acquisto e di vendita disposte dal cliente sono eseguite in contropartita con un intermediario appartenente al medesimo gruppo dell'ente segnalante.

Domanda G.2: Sono stati chiesti chiarimenti in ordine alle corrette modalità di segnalazione dell'attività di ricezione e trasmissione ordini e di esecuzione per conto terzi realizzate da entità diverse all'interno del medesimo gruppo.

Risposta: L'intermediario che riceve l'ordine dal cliente e lo trasmette, per l'esecuzione, a una società appartenente al medesimo gruppo segnala i relativi importi nelle sottovoci 41410.01/04/08; l'intermediario che esegue l'operazione segnala i relativi importi nell'ambito dell'attività di "esecuzione ordini per conto terzi" (voce 41401), sottovoci 41401.12/16/20 (cfr. quesito G.1 se in contropartita con altre società del gruppo) utilizzando il codice 520 (controparti qualificate) dell'attributo informativo "clientela MiFID" per identificare l'entità da cui ha ricevuto l'ordine.